

IL DIRIGENTE

Premesso che con istanza avanzata in data 19/07/2024, acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n. prot. 44092/2024, la dipendente comunale matr. n. 894, area "Istruttori", profilo professionale "Agente di Polizia Locale", in servizio presso il Settore I – "Sicurezza" di questo Comune, a norma dell'art. 33, comma 3, della legge n°104/92, ha richiesto la concessione dei permessi mensili retribuiti nella misura di gg. 3 al mese ovvero ore 18,00 al mese, per assistere il padre sig. *****;

Vista la legge n. 104 del 05/02/1992 recante norme per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e specificatamente l'art. 33 che testualmente recita:

"33. Agevolazioni.

((2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.))

((3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.))

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

((4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001.))

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

((6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato.))

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((7-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni))."

Visto il verbale sanitario codice n. "*****" della Commissione Medica dell'ASL di Via Marittima, 3/B, Ercolano (NA), allegato all'istanza, contenente il giudizio espresso dalla relativa Commissione Medica per l'accertamento (avvenuto il 29/04/2021 e definito il 11/05/2021) della condizione di portatore di Handicap in situazione di gravità rivedibile (art. 3, comma 3 della L. 104/92) del sig. *****

***** , padre del dipendente richiedente;

Dato atto che

- il verbale di accertamento dovrà essere rivisto entro il mese di maggio 2025 ed è stato validato dall'INPS in data 17/06/2021, ai sensi dell'art. 20 co. 1 della l. 102 del 03/08/2009;
- il dipendente comunale matr. n. 894 non è stato destinatario dell'autorizzazione per godere dei benefici della l. 104 del 1992 per un altro assistito ai sensi dell'art. 33 co. 3 della Legge 104/1992;

Visto il comma 3 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 per cui *"Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata*

a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.”

Visto l'art.19 – comma 6 – del C.C.N.L. 06/07/1995;

Visto il C.C.N.L. 01/04/1999 e ss.mm.ii.;

Visto il C.C.N.L. 14/09/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il C.C.N.L. vigente;

Visto il comma 4° dell'art.71 del D.Lgs. n°112 del 25/06/08 (convertito in L.133 del 06/08/08) in merito alla quantificazione ad ore dei permessi retribuiti;

Vista altresì la Circolare n°13 del 06/12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza prodotta dal dipendente comunale matr. n. 894 in quanto legittimamente proposta e quindi di poter provvedere in merito;

DETERMINA

- 1. di accogliere**, per le argomentazioni riportate in narrativa, l'istanza avanzata in data 19/07/2024, acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n. prot. 44092/2024, con la quale il dipendente comunale matr. n. 894, area "Istruttori", profilo professionale "Agente di Polizia Locale", in servizio presso il Settore I – "Sicurezza" di questo Comune, a norma dell'art. 33, comma 3, della legge n°104/92, ha richiesto la concessione dei permessi mensili retribuiti nella misura di gg. 3 al mese ovvero ore 18,00 al mese, per assistere il padre sig.
*****;
- 2. di autorizzare**, pertanto, il dipendente matr. n. 894 a fruire dei predetti permessi dando atto che la revisione del verbale sanitario summenzionato dovrà essere effettuata entro il mese di maggio 2025 così come indicato all'interno dello stesso, e il relativo verbale trasmesso al Servizio Personale in mancanza del quale la presente autorizzazione si intenderà decaduta alla data 31/05/2025;
- 3. di stabilire** che per la concessione di tali permessi, lo stesso lavoratore presenterà di volta in volta apposita istanza al proprio dirigente di settore con il quale concorderà anticipatamente le modalità di fruizione, atteso che il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero;
- 4. di stabilire**, altresì, che i permessi in questione non sono computabili al fine del raggiungimento del limite fissato per gli altri permessi retribuiti, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero;

5. di **precisare** che il dipendente summenzionato dovrà comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate con l'istanza di richiesta di autorizzazione di cui in premessa, in particolare:
- l'eventuale ricovero del portatore di handicap presso istituti specializzati;
 - la revisione del giudizio di gravità dell'handicap da parte della commissione ASL;
 - la fruizione di permessi, per lo stesso portatore di handicap, da parte di altri familiari;
6. di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale;
7. di **attestare**:
- che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
 - l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;
 - ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
8. di **trasmettere** copia del presente provvedimento al dipendente interessato e al dirigente del settore di appartenenza.

L'istruttore amministrativo

Dott. Stefano Spada

Il Dirigente

Dott.ssa Paola Tallarino